CAMERA PENALE DI TORRE ANNUNZIATA

STATUTO

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

La Camera Penale di Torre Annunziata è stata costituita, a tempo indeterminato, il 14 aprile 1996 e da tale data adempie i propri scopi.

E' un'associazione volontaria, senza fine di lucro, che opera perla realizzazione degli scopi statutari.

La sua denominazione è: CAMERA PENALE DI TORRE ANNUNZIATA, aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane, e può essere intitolata a un Avvocato, che abbia recato lustro al prestigio dell'Avvocatura Penale e della Camera Penale di Torre Annunziata.

Dispone di un logo, da riprodursi su tutti gli atti ufficiali, ogni documento e tutte le comunicazioni che ne annunzino le attività. Esso consiste in un quadrato di colore blu, suddiviso da una croce bianca in quattro quadrati. Nei due quadrati superiori sono inscritte, a carattere corsivo maiuscolo, di colore bianco: la lettera C, in quello di sinistra; la lettera P, in quello di destra;

nei due quadrati inferiori sono iscritte, sempre a carattere corsivo maiuscolo, di colore bianco, la lettera T, nel quadrato di sinistra, e la lettera A, nel quadrato di destra. Lungo il lato sinistro esterno del quadrato maggiore è scritta, in caratteri corsivi maiuscoli, di colore blu, la parola LIBERTA'; lungo il lato superiore del quadrato maggiore, all'esterno, è scritta, in carattere corsivo maiuscolo di colore blu, la parola VERITA'; lungo il lato destro esterno del quadrato maggiore, in carattere corsivo maiuscolo, di colore blu, è scritta la parola GIUSTIZIA. A partire da sinistra, a semicerchio, il simbolo è circondato, come da una corona, dalla scritta in corsivo maiuscolo di colore blu: CAMERA PENALE DI TORRE ANNUNZIATA. Immediatamente a destra del Logo, a metà del simbolo, reca la scritta: "Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane". Tale ultima dicitura, per necessità grafiche, potrà anche essere apposta sotto il simbolo, in posizione ben centrata. Essa, in ogni caso, dovrà sempre essere accompagnata dal Logo e simbolo dell'Unione delle Camere Penali Italiane ed essere realizzata in modo conforme al simbolo dell'Unione.

E' vietata l'utilizzazione del simbolo e del logo della Camera Penale di Torre Annunziata, senza autorizzazione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha sede nel Palazzo di Giustizia di Torre Annunziata.

Il suo codice fiscale è: 90027610634

ART. 2 – SCOPI

La Camera Penale di Torre Annunziata ha i seguenti scopi:

a) tutelare le libertà costituzionali ed i diritti fondamentali dell'Uomo, individuati dalle leggi nazionali ed internazionali;

b) vigilare sulla corretta applicazione delle regole del giusto processo, descritte dall'art. 111 della Costituzione Italiana, assumendo ogni iniziativa per contrastare interpretazioni e prassi in conflitto con esse;

c) preservare l'intangibilità del diritto di difesa, previsto dall'art. 24 della Costituzione, quale irrinunciabile patrimonio di civiltà di ogni società democratica;

d) difendere gl'insopprimibili diritti di libertà ed autonomia dell'Avvocato nell'esercizio della sua funzione e promuovere il prestigio dell'Avvocatura Penale;

e) incentivare lo studio e l'approfondimento del diritto penale, processuale penale e delle scienze forensi, con

pubblicazioni e l'organizzazione di convegni congressi, incontri, dibattiti, tavole rotonde;

f) curare i rapporti con l'Unione delle Camere Penali Italiane, le Istituzioni Forensi, le altre Associazioni Forensi e l'Ordine Giudiziario;

g) provvedere all'organizzazione del corso di formazione per difensori d'ufficio;

h) assumere iniziative di solidarietà nei confronti dei colleghi e promuovere i rapporti di amicizia e collaborazione tra essi, contrastando tutte le condotte di concorrenza sleale.

ART. 3 – GLI ORGANI –

Gli organi della Camera Penale di Torre Annunziata sono:

a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) l'Ufficio di Presidenza;
e) il Collegio dei Probi Viri.

ART. 4 – I SOCI –

Possono essere soci tutti gli Avvocati ed i Praticanti abilitati, anche di altri fori, iscritti nel relativo Albo Professionale, che esercitino la professione in modo prevalente, costante e significativo nel settore penale.

L'iscrizione, previo esame della domanda, viene deliberata dal Consiglio Direttivo, all'esito di un rigoroso accertamento della sussistenza del requisito soggettivo, indicato nel comma precedente.

La domanda deve, a pena d'inammissibilità, recare la sottoscrizione del richiedente e di almeno tre soci, estranei al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probi Viri ed in regola con il pagamento della quota associativa, e contenere, in allegato, la documentazione dimostrativa della condizione richiesta dal comma 1.

Il Consiglio Direttivo, prima della delibera di accoglimento della domanda d'iscrizione, convoca il richiedente, al fine di accertare concretamente l'esercizio prevalente, costante e significativo della professione nel settore penale e richiede, se necessario, la produzione delle prove relative.

La delibera di ammissione o di rigetto della domanda è comunicata a mezzo pec al richiedente, è pubblicata sul sito della Camera Penale di Torre Annunziata e resta

affissa nella bacheca della sede per i 7 giorni successivi alla decisione.

Avverso la delibera del Consiglio Direttivo, è ammesso, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione, ricorso al collegio dei Probi Viri, che decide, inappellabilmente, nei 15 giorni successivi al ricevimento degli atti.

La delibera di rigetto della domanda può essere impugnata soltanto dal richiedente, quella d'iscrizione da qualsiasi socio entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito o dalla affissione in bacheca.

La domanda rigettata, per difetto del requisito soggettivo indicato nel comma 1, non può essere ripresentata, se non è trascorso almeno un anno dalla data del rigetto.

Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa, entro il termine previsto dall'art. 11, comma 2 dello Statuto.

Decorso tale termine, l'iscritto è sospeso, senza necessità di alcun provvedimento, dalla condizione di socio. La sospensione cessa solo dopo ch'egli ha documentato il pagamento di tutte le quote associative arretrate.

Trascorso un anno senza che vi abbia provveduto, viene cancellato dall'elenco dei soci.

ART. 5 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI –

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, se non vi sono state assemblee straordinarie.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo in presenza di situazioni di gravità ed urgenza o per la modifica dello statuto, ed, obbligatoriamente, se ne fanno richiesta 50 soci o almeno la maggioranza di essi, in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata con un preavviso di almeno 5 giorni e quella Straordinaria anche di sole 24 ore. La comunicazione è affissa nella bacheca dell'associazione.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci ed, in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, se non diversamente previsto, con la presenza di almeno un terzo dei soci anche in seconda convocazione.

L'Assemblea delibera sui temi all'ordine del giorno a maggioranza dei presenti, se non è richiesta una maggioranza qualificata, e con voto palese.

L'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria viene predisposto dal Consiglio Direttivo, anche tenendo conto delle indicazioni dei soci ed ugualmente per quello dell'Assemblea Straordinaria. Ma se essa viene convocata su richiesta di 50 soci ovvero della maggioranza di essi, deve contenere gli argomenti indicati dai richiedenti.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare non più di altri due soci, per delega scritta, depositata al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio della stessa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Collegio dei Probi Viri o, in sua assenza, dal Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea può designare un Ufficio di Presidenza e nominare scrutatori, nel numero necessario ad assicurare l'esatta attribuzione dei voti e, quando richiesta, la verifica del numero legale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

ART. 6 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO –

E' composto da 8 soci, tra i quali un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Viene eletto nel rispetto delle regole indicate nell'art. 14 dello Statuto.

Dura in carica due anni e può essere rieletto.

Viene convocato dal Segretario ed è validamente composto con la presenza di quattro componenti, purché due siano membri dell'Ufficio di Presidenza.

Delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Ogni componente ha l'obbligo della partecipazione alle riunioni. Qualora sia assente, senza giustificato motivo, ad almeno 8 riunioni, viene dichiarato decaduto, ed il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nomina un sostituto. Analogamente provvede nel caso di dimissioni di altri componenti.

La decadenza o le dimissioni, anche non contemporanee, di almeno 5 dei componenti inizialmente eletti, comporta la decadenza di tutto il Consiglio Direttivo, che ha l'obbligo, nel termine previsto dall'art. 13, comma 1, dello statuto, d'indire nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo:

a) determina e promuove l'iniziativa politica dell'associazione;
b) delibera l'iscrizione e la cancellazione dei soci;
c) proclama le astensioni, nel rispetto del codice di autoregolamentazione, e ne indica i giorni;
d) designa i delegati al Congresso Ordinario e Straordinario dell'UCPI;
e) esercita l'azione disciplinare e deferisce l'incolpato al giudizio dei Probi Viri;
f) fissa l'ammontare della quota associativa, anche differenziandone l'importo, per fasce d'età;
g) nomina i componenti le commissioni di studio;
h) sceglie i relatori, anche non soci, per i convegni e le manifestazioni culturali che organizza od a cui viene invitata la Camera Penale di Torre Annunziata;
i) iscrive i soci onorari;
j) assicura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea dei Soci.

La carica di componente il Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di:
a) Presidente e Consigliere dell'Ordine degli Avvocati;
b) Presidente o Componente del Consiglio Nazionale Forense;
c) Presidente o Dirigente di altre associazioni forensi;
e con la funzione di :

a) Parlamentare Europeo o Nazionale;
b) Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato;
c) Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale o Circoscrizionale;
d) Presidente di Regione, Consigliere ed Assessore Regionale;
e) Presidente o Consigliere di Città Metropolitana.

Nessuno può essere candidato alla carica di componente il Consiglio Direttivo, se versa in una delle condizioni d'incompatibilità, indicate nel comma precedente, e non si sia dimesso da tali cariche o funzioni, prima della presentazione della candidatura. In caso di sopravvenuta incompatibilità, decade dalla carica di componente il Consiglio Direttivo, se non opta, subito dopo il verificarsi dell'incompatibilità, per la carica di componente il Consiglio Direttivo, dimettendosi dalla carica o funzione che lo rende incompatibile.

ART. 7 – L'UFFICIO DI PRESIDENZA –

E' composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

Promuove l'iniziativa politica, anche di concerto con le altre Camere Penali, curai rapporti con l'UCPI ed è

l'organo esecutivo delle deliberazioni del consiglio direttivo.

ART. 8 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO –

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

a) ha la rappresentanza dell'Associazione e n'è responsabile legale;

b) presiede il Consiglio Direttivo, ne dirige e coordina le attività, fissa l'ordine del giorno delle sue riunioni, inserendovi anche gli argomenti proposti dagli altri componenti;

c) interviene, personalmente o a mezzo di un suo sostituto, alle manifestazioni per le quali il Consiglio Direttivo abbia accettato l'invito o concesso il patrocinio.

d) sottoscrive tutti gli atti del Consiglio Direttivo.

Dura in carica due anni e non può essere rieletto perpiù di due bienni consecutivi.

Cessa dalle sue funzioni:

a) in caso di dimissioni o d'impedimento duraturo;

b) di sfiducia decretata da almeno 5 componenti il consiglio direttivo o dalla maggioranza dei soci, all'esisto di assemblea straordinaria, convocata specificamente per tale ragione;

c) di violazioni disciplinari gravi, accertate dal collegio dei Probi Viri in seguito a procedimento disciplinare;
d) di sopravvenuta incompatibilità, ex art. 6, comma 9 dello statuto.

Le dimissioni o la decadenza comportano lo scioglimento del Consiglio Direttivo e l'obbligo d'indire le elezioni, nel termine previsto dall'art. 13 comma 1 dello statuto.

Non può essere sostituito, anche con il suo consenso, prima della conclusione del mandato.

ART. 9 - IL VICEPRESIDENTE-

Sostituisce il Presidente, in sua assenza o per sua delega, e ne esercita le medesime funzioni.

In caso di dimissioni o decadenza del Presidente, convoca, nel termine di cui all'art. 13, comma 1, l'Assemblea elettorale. Se anch'egli è dimissionario o decaduto, provvedono alla suddetta convocazione, in ordine successivo, il Segretario, il Tesoriere o il Consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo.

ART. 10 – IL SEGRETARIO –

Convoca il Consiglio Direttivo, su richiesta del Presidente o di almeno 3 componenti.

Redige il verbale di ogni seduta e ne assicura la conservazione.

Cura l'archivio, anche telematico, e provvede ad inserirvi tutti i verbali e gli atti ufficiali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Provvede a tutti gli adempimenti esecutivi necessari per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Sottoscrive, con il Presidente, tutti gli atti.

Esercita le funzioni di Presidente, in caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente.

ART. 11 – IL TESORIERE –

E' responsabile del patrimonio dell'Associazione, costituito dalle quote associative, versate dai soci, dai contributi, elargizioni, donazioni, lasciti a qualunque titolo disposti in favore dell'Associazione, e dai beni strumentali ed essa appartenenti.

Incassa le quote sociali, rilasciandone ricevuta; provvede, ogni anno, ad avvisare, entro il 28 febbraio, i soci della scadenza del termine per il versamento della quota associativa, fissato per il 31 marzo, indicandone le modalità e comunicando le conseguenze, previste dallo statuto, per il mancato pagamento.

Avverte i Soci, che non vi abbiano provveduto, della morosità e della sospensione della qualità di socio, sino a quando non l'avranno interamente sanata.

Paga le spese ed elargisce i contributi, deliberati dal Consiglio Direttivo.

Esegue le operazioni sul conto corrente dell'associazione, del quale ha la gestione e la responsabilità.

Redige il bilancio annuale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Viene sostituito, con il voto favorevole di almeno 4 componenti il Consiglio Direttivo, in caso d'inadempimento continuativo o di grave negligenza.

ART. 12 – IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI –

E' composto da un Presidente, due Componenti effettivi, un primo ed un secondo Supplente.

In caso di assenza o impedimento dei suoi componenti, questi vengono sostituiti, in ordine successivo, dal primo e dal secondo supplente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi viene sostituito dal componente effettivo più anziano per iscrizione nell'Albo Professionale.

Il Collegio dei Probi viri è la coscienza morale dell'associazione e può dettare, d'iniziativa o a richiesta dei soci, le regole di partecipazione alla vita associativa, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci.

Le sue decisioni, conservate nell'archivio dell'Associazione, costituiscono precedente giurisprudenziale, applicabile a tutti i casi simili salvo sua differente determinazione, resa per iscritto e con congrua motivazione.

Ha competenza esclusiva nell'interpretazione delle norme statutarie e rende le sue decisioni in forma scritta. Esercita, ex art. 16 dello statuto, la giurisdizione disciplinare ed ha competenza esclusiva nella celebrazione del relativo procedimento e nell'irrogazione delle eventuali sanzioni.

Viene eletto, nel rispetto dell'art. 14 dello statuto, e resta in carica sino alla decisione sui ricorsi elettorali relativi alle elezioni successive.

Può essere rieletto. Valgono per il Presidente e per i Componenti Effettivi e Supplenti le medesime ragioni d'incompatibilità previste per il Consiglio Direttivo.

ART. 13 – LE ELEZIONI –

Entro, e non oltre, un mese dalla scadenza del mandato o dallo scioglimento per altra causa del consiglio direttivo in carica, debbono tenersi le elezioni.

Almeno due mesi prima, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea elettorale e comunica la data della consultazione per l'elezione del Presidente del Consiglio Direttivo e, con lui, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probi viri.

L'elezioni si svolgono in un'unica giornata. Può essere disposto, per favorire l'esercizio del diritto di voto, che si tengano in due giorni, purché consecutivi. Il seggio apre alle ore 8,30 e chiude alle ore 14.00. Sono ammessi a votare i soci che, alle ore 14.00, sono in fila per votare.

Hanno il diritto di voto solo i soci in regola con il pagamento di tutte le quote associative ed iscritti da almeno un anno.

Il Consiglio Direttivo, trenta giorni prima delle elezioni, deposita l'elenco dei Soci che hanno diritto di votare, secondo quanto stabilito nel comma precedente.

Deposita, inoltre, un secondo elenco, contenente gl'iscritti sospesi perché non in regola con il versamento delle quote associative, la precisazione delle quote arretrate e l'indicazione del termine entro il quale provvedere al versamento delle stesse.

Sono ammessi a votare soltanto i soci inseriti nel primo dei due elenchi, e quelli che, indicatinel secondo, dimostrino di aver provveduto al versamento di quanto dovuto entro il termine prescritto.

Avverso la convocazione dell'Assemblea Elettorale, la compilazione dei due elenchi previsti dal comma 5 ed il rispetto delle procedure precedenti le elezioni, è ammesso, entro il termine perentorio di tre giorni, ricorso motivato al collegio dei Probi Viri, che decide inappellabilmente entro e non oltre tre giorni dalla comunicazione del ricorso che il Consiglio Direttivo deve trasmettergli immediatamente.

Le decisioni del Collegio dei Probi Viri di accoglimento del ricorso o di sue parti sono immediatamente esecutive senza necessità di ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Ogni eccezione non proposta nel ricorso è sanata e non può essere più dedotta. Neppure possono essere riproposte le questioni, rappresentatenel ricorso, ma rigettate dal Collegio dei Probi Viri.

Entro 7 giorni liberi precedenti, il Consiglio Direttivo nomina tra i Soci, nelle condizioni previste dell'art. 13 comma 4 dello statuto, non componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probi Viri e non indicati nelle liste dei candidati o risultanti tra i sottoscrittori delle stesse, il Presidente del Seggio Elettorale, il quale designa gli altri due Componenti, di cui uno con funzione di Segretario, e può nominare, nel numero ritenuto necessario, scrutatori che collaborino nelle operazioni di scrutinio.

Entro e non oltre i trenta giorni precedenti le elezioni, debbono essere presentate le candidature a Presidente del Consiglio Direttivo. A pena d'inammissibilità, ogni candidatura a Presidente del Consiglio Direttivo dev'essere accompagnata:

a) dall'indicazione dei 7 componenti il Consiglio Direttivo, con la specificazione del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;

b) dall'indicazione del Presidente del Collegio dei Probi Viri, dei due Componenti Effettivi e dei due Supplenti;

c) dalla sottoscrizione di almeno 10, e non più di 20 soci, nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 4, non candidati alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo o di componente dello stesso, di Presidente del Collegio

dei Probi Viri o di Componente effettivo o supplente di tale Collegio e non sottoscrittore di alte candidature.

Tutti i candidati alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo, di Componenti del Consiglio Direttivo e di Presidente del Collegio di Probi Viri o di Componenti Effettivi o Supplenti di tale Collegio, debbono, a pena d'inammissibilità della candidatura, essere in regola con il pagamento della quota associativa, al momento della presentazione della candidatura.

Il Consiglio Direttivo, verificati il rispetto del termine per la presentazione delle candidature e la loro ammissibilità, siccome stabilito nel comma precedente, decide, nello stesso giorno di scadenza del termine di presentazione delle candidature, l'ammissione o il rigetto delle stesse. Il rigetto della candidatura a Presidente del Consiglio direttivo comporta l'esclusione di tutti i candidati al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probi Viri a lui collegati.

Avverso tale decisione è ammesso, nel termine perentorio di tre giorni, ricorso motivato al Collegio dei Probi Viri il quale decide, entro e non oltre i successivi tre giorni.

ART. 14 – LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Prima dell'apertura del seggio, il Presidente sottoscrive le schede, appositamente predisposte.

Ogni scheda deve contenere l'indicazione del nome di tutti i candidati alla Presidenza del Consiglio Direttivo, dei Componenti il Consiglio, con la specificazione del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere, del Presidente del Collegio dei Probi Viri e dei Componenti effettivi e supplenti, collegati a ciascun candidato alla Presidenza.

Il voto è individuale e segreto e viene espresso con un segno, tracciato su un posto della scheda che ne consenta l'attribuzione senz'incertezze.

Il voto è nullo in presenza di qualsiasi segno che potrebbe determinare il riconoscimento dell'elettore, o se non è possibile attribuirlo con certezza ad uno dei candidati.

Terminate le operazioni di voto, il Presidente del Seggio Elettorale dà immediatamente inizio allo scrutinio, al quale ogni socio ha diritto di assistere.

Attribuisce i voti ad ogni candidato alla Presidenza del Consiglio Direttivo. Indica le schede bianche e, per quelle nulle, ne specifica, nel verbale, le ragioni.

Il sistema elettorale è maggioritario e viene eletto Presidente del Consiglio Direttivo il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. La sua elezione comporta l'elezione di tutti i componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probi Viri, a lui collegati.

In caso di parità di voti, viene eletto il candidato più anziano per iscrizione nell'albo. In caso di ulteriore parità, quello più anziano per età anagrafica. E, infine, se permane la parità, il candidato sorteggiato.

Il Presidente ed i Componenti il Seggio Elettorale sottoscrivono il verbale, dal quale debbono risultare tutte le operazioni compiute, il risultato finale, l'indicazione dei voti ottenuti da ciascun candidato, le schede bianche e nulle, la proclamazione dell'eletto.

Avverso la procedura di nomina del Presidente del Seggio Elettorale, i verbali delle operazioni elettorali e la proclamazione dell'eletto, è ammesso, nel termine perentorio di tre giorni, ricorso motivato al Collegio dei Probi Viri, che decide, inappellabilmente, entro e non oltre sette giorni. Il termine per il ricorso decorre dalla proclamazione dell'eletto.

Il ricorso deve riguardare, a pena d'inammissibilità:

a) la nomina a Presidente del Seggio Elettorale di un Socio non in regola con il pagamento della quota

associativa, iscritto da meno di un anno o incompatibile, ex art. 13, comma 9 dello statuto.

b) la decisione del Presidente del Seggio Elettorale di consentire o vietare l'esercizio del diritto di voto, in violazione delle norme dello statuto;

c) l'erronea attribuzione dei voti, l'errore nel loro conteggio o la valutazione delle schede bianche o nulle;

d) evidenti condotte di broglio elettorale.

Il ricorso è inammissibile, se privo della sottoscrizione o della specifica indicazione delle ragioni di doglianza, se proposto fuori termine o al di fuori dei casi consentiti. E', altresì, inammissibile se il suo eventuale accoglimento non comporterebbe la modifica del risultato elettorale.

L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio.

Il Presidente eletto può far pervenire al Collegio dei Probi Viri, senza ritardarne la decisione, proprie osservazioni sulla regolarità del voto.

Se il Collegio dei Probi Viri annulla il risultato elettorale, fissa, entro dieci giorni, la data delle nuove elezioni. Gli atti validi del procedimento elettorale annullato non debbono essere ripetuti.

Non possono esserepresentate nuove candidature.

Se interviene rinunzia a tutte le candidature, il Collegio dei Probi Viri fissa le nuove elezioni dopo tre mesi. Il

Consiglio Direttivo uscente resta in carica per l'ordinaria amministrazione, sino alle nuove elezioni.

ART. 15 – I SOCI ONORARI –

Il Consiglio Direttivo può nominare Soci onorari, da iscrivere in un Albo speciale, denominato Albo d'Onore, quegli Avvocati, anche di altri Fori, i quali, per altezza morale, spessore culturale, e capacità professionale, abbiano recato lustro all'Avvocatura Penale.

La nomina a Socio onorario, salvo sopravvenute cause d'indegnità, è a vita.

I Soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa e, a decorrere dalla nomina, sono titolari di tutti i diritti dei soci ordinari.

ART. 16 – IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE –

Costituiscono illecito disciplinare la violazione delle norme dello Statuto e delle regole di correttezza, trasparenza o lealtà nell'esercizio dell'attività professionale o nel rapporto tra colleghi.

Costituiscono, altresì, illecito disciplinare le condotte dolose che arrechino pregiudizio al prestigio o all'onore

dell'Avvocatura o ne appannino o indeboliscano le prerogative di libertà ed autonomia.

Il procedimento disciplinare è promosso dal Consiglio Direttivo d'iniziativa o in seguito ad esposto dei Soci.

Il Consiglio Direttivo acquisisce le informazioni, le testimonianze e la documentazione necessaria.

Convoca il socio interessato, il quale ha diritto di farsi assistere da altro Socio, gli specifica l'addebito, gli comunica le risultanze acquisite, ne ascolta le ragioni, raccoglie le prove ed i documenti da lui prodotti, svolge, se necessari, gli accertamenti da lui richiesti.

Se non ritiene di archiviare per insussistenza del fatto, per l'estraneità del socio all'addebito o per l'irrilevanza della condotta, trasmette, senza ritardo,la documentazione ed i verbali al Collegio dei Probi Viri.

Il Presidente convoca il Collegio per la decisione.

Il Collegio dei Probi Viri può procedere a qualsiasi attività, utile per l'accertamento del fatto, se anche già compiuta dal consiglio direttivo. Convoca il Socio interessato, il quale ha diritto all'assistenza di un altro Socio, e ne acquisisce le dichiarazioni. Se non decide di prosciogliere il socio, perché il fatto non sussiste, non lo ha commesso o non ha rilievo disciplinare, applica, in rapporto alla gravità dell'addebito, la sanzione

dell'ammonimento, della censura o dell'espulsione dall'Associazione.

La decisione del Collegio dei Probi Viri, sottoscritta da tutti i componenti il Collegio, viene depositata insieme con la motivazione scritta ed è inappellabile.

ART. 17 – LE MODIFICHE DELLO STATUTO.

Lo Statuto può essere modificato soltanto da un'Assemblea Straordinaria, convocata espressamente per decidere sulla proposta di modifica, e con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

NORME TRANSITORIE

Art. 1

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea.

Art. 2

L'Art.11 comma 2 entra in vigore il 1 Gennaio 2020.

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 1

Il testo dello Statuto, approvato dall'Assemblea, ne costituisce la versione ufficiale.

Verrà redatto in tre copie identiche, tutte sottoscritte dai componenti il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probi Viri e dal Presidente dell'Assemblea.

E' custodito, in uno con il verbale dell'Assemblea che lo ha approvato, nell'archivio, anche telematico, dell'associazione.

Il verbale dell'Assemblea e le tre copie sottoscritte costituiscono l'unica fonte legittima delle norme statutarie.

E'possibile ottenerne copia e, da parte degli aventi interesse, anche con attestazione di conformità all'originale.